



# COMUNE DI FIESOLE

## BANDO GENERALE DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - ANNO 2021

### IL DIPARTIMENTO SERVIZI ALLA PERSONA

ai sensi dell'articolo 7 della Legge Regione Toscana 2.1.2019, n. 2 e s.m.i., del Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021, in attuazione della conseguente determinazione dirigenziale.

### RENDE NOTO

che dal 31 maggio al 30 luglio 2021 sono aperti i termini per la presentazione della domanda al Bando Generale per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà del Comune di Fiesole.

### ART. 1 SOGGETTI RICHIEDENTI

La domanda di partecipazione al Bando ERP è presentata da un soggetto, in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Bando, relativamente all'intero nucleo familiare, i componenti del quale devono essere anch'essi in possesso dei requisiti di accesso, fatta eccezione per quelli di cui al successivo Art. 2, lettere a) e b) e b bis) che devono essere soddisfatti almeno dal soggetto richiedente.

**Si considera nucleo familiare** quello composto da una sola persona (il richiedente) ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a. i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento pre-adottivo, con essi conviventi;
- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c. le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della Legge 20.5.2016 n. 76;
- d. i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e. i soggetti legati da vincoli affettivi e i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

**Per esigenze di autonomia**, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero possono presentare una domanda distinta al presente Bando, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del Bando; in tali casi viene fatto comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a. le coppie coniugate;



- b. le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della Legge n. 76/2016;
- c. la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d. la persona singola giudizialmente separata con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

**Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare** possono presentare la domanda congiunta al Bando ERP anche i soggetti di seguito indicati:

- a. i componenti di coppie di futura formazione;
  - b. due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.
- Gli stranieri il cui **stato civile** risulti ai Servizi demografici del Comune **“non certificabile”** devono produrre al momento della presentazione della domanda e comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione dei ricorsi avverso la Graduatoria provvisoria:
- idonea certificazione rilasciata da **una rappresentanza diplomatica o consolare estera presente nello Stato italiano attestante lo stato civile**, con firma del funzionario del consolato o del console legalizzata da parte della Prefettura competente;
  - idonea certificazione **attestante lo stato civile** rilasciata dalla competente autorità dello stato di appartenenza. Tale certificazione deve essere legalizzata dal Consolato italiano all'estero o apostillata dall'Ufficio competente del Paese straniero e tradotta in lingua italiana da un interprete accreditato presso il Consolato italiano all'estero la cui firma deve essere legalizzata dallo stesso Consolato. La traduzione in lingua italiana può essere anche effettuata dal Servizio Asseverazioni e traduzioni presso qualunque Tribunale italiano.

## **ART. 2 REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO ERP**

La domanda può essere presentata presso il Comune di residenza o al Comune dove viene svolta l'attività lavorativa alla data di pubblicazione del presente Bando.

E' necessario pertanto possedere alla data di pubblicazione del bando residenza anagrafica nel Comune di Fiesole o, se residenti in altro Comune, attività lavorativa stabile nel Comune di Fiesole. Il presente requisito deve essere posseduto almeno dal soggetto richiedente.

I requisiti per la partecipazione al Bando, che devono essere posseduti **almeno dal soggetto richiedente** alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, sono i seguenti:

- a. cittadinanza** italiana o di uno stato aderente all'Unione europea; i cittadini stranieri hanno diritto di accesso secondo quanto previsto dalle disposizioni statali che regolano la materia.
- b. residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale** nell'ambito territoriale regionale per almeno cinque anni anche non continuativi.
- b.bis. assenza di condanne penali** passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

I requisiti per la partecipazione al Bando, che devono essere posseduti da **tutti i componenti del nucleo familiare** alla data di pubblicazione del bando nonché al momento dell'assegnazione, sono i seguenti:



**c. situazione economica** tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare, determinata con i criteri di cui al DPCM n. 159/2013, deve risultare **non superiore alla soglia di 16.500,00 euro di valore ISEE**. Nel caso dei soggetti che presentano domanda autonoma rispetto al nucleo in cui sono inseriti per **esigenze di autonomia**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE dell'intero nucleo di provenienza.

Nel caso dei soggetti che presentano **domanda congiunta per la formazione di un nuovo nucleo familiare**, si fa riferimento, ai fini della partecipazione al Bando, al valore ISEE di ciascuno dei nuclei familiari di provenienza che devono rispettare ciascuno il limite di 16.500,00 euro di valore ISEE e, ai fini della collocazione nella graduatoria, al valore ISEE più alto.

**d.1. assenza di titolarità di diritti di proprietà** o usufrutto, di uso o abitazione **su alloggio adeguato** alle esigenze del nucleo familiare **ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km.** dal Comune in cui è presentata la domanda di assegnazione. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI.

L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8, LRT n. 2/2019 (due o più persone per vano utile);

**d.2. assenza di titolarità di diritti di proprietà**, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati **su tutto il territorio italiano o all'estero**, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, **il cui valore complessivo sia superiore a 25.000 euro**, che non siano utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE.

**d.3 Le disposizioni di cui ai punti d.1 e d.2 non si applicano** quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo con riferimento a ciascuna delle seguenti fattispecie:

- 1)** coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria non è assegnatario o comunque non ha la disponibilità della casa di cui è titolare. Tale disposizione si applica anche ai nuclei familiari di cui all'art. 9 comma 3 della LRT 2/2019;
- 2)** alloggio dichiarato inagibile da parte del Comune o altra autorità competente; in caso di rimessa in pristino il titolare è tenuto a darne comunicazione al comune o al soggetto gestore entro 60 giorni;
- 3)** alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere della data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.

Possono inoltre partecipare al Bando **i titolari di diritti reali su immobili ad uso abitativo, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota** di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti sopra riportati, in casi debitamente documentati di **indisponibilità giuridica** delle quote degli immobili stessi.

**e.1. valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro.**

Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.



Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del DPCM n. 4 159/2013. A tale valore, al lordo delle franchigie, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

**e.2. non titolarità di natanti o imbarcazioni** a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali.

**e.3. non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV).** In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali.

**f. non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo.** Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati ai punti d.2. ed e.1.

**g. assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici** o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno.

**h. assenza di dichiarazioni di annullamento dell'assegnazione o dichiarazioni di decadenza** dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti dall'articolo 38, comma 3, lettere b), d), e) e f) della LRT 2/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda.

**i. assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP** senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda.

### **ART. 3 CONDIZIONI PER L'ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI.**

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi attribuiti in relazione alle condizioni sociali, economiche, familiari, abitative e di storicità di presenza del nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

#### **a) Condizioni sociali, economiche e familiari:**

##### **Reddito:**

**a-1.** reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: **PUNTI 2;**

**a-1 bis.** reddito fiscalmente imponibile pro capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona (€ 6.702,54): **PUNTI 1.**

##### **Composizione del nucleo familiare:**

**a-2.** nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto



il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 e a-4 bis: **PUNTI 1;**

**a-3.** nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

➤ con uno o più figli minori a carico: **PUNTI 2.**

Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia superato il 34° anno di età alla data di pubblicazione del bando.

**Invalidità e/o handicap in gravità:**

**a-4.** nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

**1.** invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità pari o superiore al 67%: **PUNTI 1;**

**2.** invalido con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando e che abbia un'invalidità al 100%: **PUNTI 2;**

**3.** invalido che non abbia compiuto i 18 anni o che abbia compiuto 65 anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

**a-4 bis.** Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (L. 104/92 art. 3 comma 3): **PUNTI 3.**

**N.B. NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI DUE O PIU' SITUAZIONI DI INVALIDITA' (RIFERITE CIOE' A DUE O PIU' SOGGETTI DIVERSI) DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS, IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBIBILE E' DI PUNTI 4.**

**Pendolarità:**

**a-5.** richiedente in condizioni di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: **PUNTI 1.**

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

**Presenza di soggetti fiscalmente a carico e/o pagamento assegno mantenimento:**

**a-6.** nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: **PUNTI 2;**

**a-7.** nucleo familiare composto da una sola persona con:

**1.** uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 1;**

**2.** un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 2;**

**3.** due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: **PUNTI 3;**

**4.** uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 o a-4 bis (condizioni di invalidità): **PUNTI 4.**



**NEL CASO IN CUI NEL NUCLEO FAMILIARE SIANO PRESENTI PIU' SITUAZIONI TRA QUELLE SOPRA INDICATE, NON POSSONO COMUNQUE ESSERE ATTRIBUITI PIU' DI 6 PUNTI.**

**IL PUNTEGGIO DI CUI AL PUNTO A-7 N.4 NON PUO' CUMULARSI CON I PUNTEGGI DI CUI AI PUNTI A-4 E A-4 BIS.**

**a-8.** richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: **PUNTI 1.**

**b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo accertate dall'autorità competente:**

**b-1.** permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: **PUNTI 3.**

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando. Al fine della definizione di alloggio improprio non ha valore cogente l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare.

**b-2.** abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: **PUNTI 2;**

**b-3.** abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati il cui canone di locazione è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: **PUNTI 3;**

**b-4.** abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia:

1. superiore ad un terzo del reddito imponibile e risulti regolarmente corrisposto: **PUNTI 3;**

2. uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: **PUNTI 4.**

Dagli importi del canone corrisposto devono essere scorporati eventuali contributi per l'affitto;

**b-5.** abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita dall'art. 14, comma 3, LRT n. 2/2019 o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: **PUNTI 2;**

**b-6.** coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: **PUNTI 2.** Le due condizioni non sono cumulabili.

**c) Condizioni di storicità di presenza:**

**c-1.** residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuative di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando (Comune di Fiesole) da almeno:

1. dieci anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 2;**

2. quindici anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 3;**

3. vent'anni alla data di pubblicazione del bando: **PUNTI 4.**



**c-2.** presenza continuativa del richiedente nella graduatoria comunale o intercomunale per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: **punti 0,50** per ogni anno di presenza nella graduatoria o nell'alloggio.

**IL PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE NON PUO' COMUNQUE SUPERARE I SEI PUNTI.**

Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda.

**c-3.** periodo di contribuzione al fondo GESCAL:

1. non inferiore a 5 anni: **PUNTI 1;**
2. non inferiore a 10 anni: **PUNTI 2.**

I punteggi di cui al punto c non possono essere attribuiti ai nuclei già assegnatari di alloggi ERP.

#### **ART. 4 AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI E DELLE CONDIZIONI – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**

I requisiti per la partecipazione al Bando e le condizioni del nucleo che danno titolo all'attribuzione dei punteggi sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i.

La dichiarazione o la produzione di atti falsi o mendaci comporta le conseguenze di cui all'art. 76 del DPR n. 445/2000.

##### **PER COMPROVARE I REQUISITI DI ACCESSO:**

Devono essere allegati alla domanda, a pena di esclusione, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

1. Permesso di soggiorno in corso di validità almeno biennale del richiedente straniero (requisito art. 2 lettera a);
2. Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Fiesole (solo per coloro che non sono residenti a Fiesole) (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) (requisito art. 2, lettera b);
- 2a. Documentazione comprovante l'attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito della Regione Toscana per almeno 5 anni anche non continuativi (**solo per coloro che non sono stati residenti nella Regione Toscana per almeno 5 anni anche non continuativi**);
3. Documentazione comprovante la perdita del diritto all'abitazione nella casa di cui si è titolari (requisito art. 2 lettera d3);
4. Se titolari di diritti reali:
  - planimetria catastale dell'alloggio (per verifica dell'inadeguatezza) (requisito art. 2 lettera d1);
  - documentazione relativa all'utilizzo dell'immobile per attività lavorativa prevalente del richiedente (requisito art. 2 lettera d2);
  - documentazione comprovante la non assegnazione e/o non disponibilità della casa di cui si è titolari (requisito art. 2 lettera d3);
  - dichiarazione di inagibilità dell'alloggio (requisito art. 2 lettera d3);
  - documentazione sul pignoramento ex art. 560 c.p.c. (requisito art. 2 lettera d3);
5. Se titolari pro-quota di diritti reali su immobili di valore catastale maggiore di € 25.000, documentazione relativa alla indisponibilità giuridica delle quote (requisito art. 2 lettera d3);
6. Se titolari di natanti o imbarcazioni, documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2 lettera e2);



7. Se titolari di autoveicoli di potenza superiore a 80 KW (110 CV), documentazione relativa all'utilizzo quali beni strumentali aziendali (requisito art. 2 lettera e3)
9. Marca da bollo € 16,00 da validare tramite il modulo predisposto dal Servizio;
10. Dichiarazione del protocollo e del valore ISEE 2021: la dichiarazione ISEE, priva di difformità, dovrà essere rilasciata da soggetto autorizzato entro la data di scadenza del bando. La dichiarazione ISEE non deve essere allegata.

**PER COMPROVARE LE CONDIZIONI CHE DANNO TITOLO ALL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO:**

Devono essere allegati alla domanda, a pena di non attribuzione del relativo punteggio, i seguenti documenti relativi a situazioni non verificabili d'ufficio:

- a. Documentazione attestante reddito non ricavabile da ISEE (es. contratti di lavoro domestico: CU datore di lavoro o estratto conto INPS) [punteggio a-1, a-1bis];
- b. Certificazione di invalidità (rilasciata dalla competente Commissione Medica per l'Accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'Azienda USL Territoriale e/o da altre eventuali autorità competenti in materia) [punteggio a-4];
- c. Certificazione di handicap in gravità L. 104/92 art. 3 comma 3 [punteggio a-4 bis];
- d. Documentazione attestante la sede di lavoro per la dimostrazione della pendolarità (es. contratto di lavoro, attestazione datore di lavoro) [punteggio a-5];
- e. Documentazione sulla regolarità del pagamento dell'assegno di mantenimento (sentenza Tribunale, ricevute versamenti a coniuge/figli) [punteggio a-8];
- f. Documentazione relativa all'alloggio improprio (di autorità pubbliche o da tecnico individuato dal richiedente) [punteggio b-1];
- g. Documentazione relativa a barriere architettoniche (perizia tecnica sulle barriere non facilmente eliminabili rilasciata da tecnico individuato dal richiedente e attestazione medica della grave e permanente difficoltà di deambulazione rilasciata dalla competente Azienda USL Territoriale) [punteggio b-2];
- h. Documentazione per il calcolo dell'incidenza del canone di affitto sul reddito imponibile (contratto di locazione, registrazione e ricevute di pagamento; documentazione reddito imponibile relativa **all'anno 2020**) [punteggio b-4];
- i. Provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento unitamente alla documentazione sulle cause del mancato pagamento (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) [punteggio b-5];
- j. Provvedimento di sfratto per morosità o finita locazione e relativa convalida di data non superiore a due anni unitamente alla documentazione comprovante la morosità incolpevole (es. licenziamento, riduzione dell'orario, cassa integrazione, mancato rinnovo contratti a termine, cessazione attività libero professionale, malattia grave) [punteggio b-5];



- k. Documentazione comprovante la coabitazione con altri nuclei familiari [punteggio b-6];
- l. Per la dimostrazione del sovraffollamento, planimetria catastale dell'alloggio abitato [punteggio b-6];
- m. Documentazione comprovante l'attività lavorativa a Fiesole (solo per coloro che non sono residenti a Fiesole) da almeno 10/15/20 anni (es. estratto conto INPS, attestazione del datore di lavoro) [punteggio c-1];
- n. Contribuzione fondo GESCAL per almeno 5/10 anni, trattenuta dalla busta paga per rapporti di lavoro dipendente fino al 31.12.1998 (es. copia libretto di lavoro, estratto contributivo INPS) [punteggio c-3];

#### **ART. 5 PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione al presente Bando di concorso deve essere presentata dalle ore 8,00 del 31 maggio alle ore 12,00 del 30 luglio 2021;

Le domande di partecipazione al presente Bando dovranno essere compilate unicamente tramite procedura online, su piattaforma predisposta dal Comune di Fiesole alla quale si potrà accedere dalla pagina dedicata ai "Servizi online > Servizi Sociali" tramite autenticazione con:

- o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)

Le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di partecipazione al Bando mediante il servizio telematico hanno valore di autocertificazione.

**Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse.**

**Informazioni** relative al Bando si possono ricevere esclusivamente via email all'indirizzo [ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it](mailto:ufficiopolitichesociali@comune.fiesole.fi.it)

**La domanda deve essere corredata da una marca da bollo € 16,00 da validare con le modalità descritte all'art. 4 punto 9.**

#### **ART. 6 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA – RICORSI**

Il Comune di Fiesole procede all'istruttoria delle domande dei richiedenti attribuendo i punteggi a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'Allegato B della LRT n. 2/2019 riportate all'art. 3 del Bando ed effettuando tutti i controlli inerenti la veridicità e la completezza di quanto autocertificato, dichiarato o allegato dal richiedente.

##### **Formazione della graduatoria generale**

Entro **90 giorni** successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, il Comune di Fiesole procede all'approvazione della graduatoria provvisoria secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del responsabile del procedimento, è pubblicata nell'Albo Pretorio online del Comune per **30 giorni** consecutivi.

Entro **30 giorni** dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio online, il richiedente che ha partecipato al bando può presentare opposizione al Comune mediante la modulistica presente sulla stessa piattaforma online utilizzata per la presentazione della domanda.



Entro **60 giorni** dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Responsabile del procedimento inoltra la medesima alla Commissione ERP e Mobilità del Comune di Fiesole, unitamente alle opposizioni presentate, corredate dalle relative domande.

Entro **90 giorni** dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP e Mobilità decide sulle opposizioni, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini per l'opposizione, purché relativi a condizioni soggettive e oggettive possedute alla data di pubblicazione del Bando e dichiarate nella domanda.

Entro lo stesso termine, la Commissione ERP e Mobilità trasmetterà le proprie decisioni ai Servizi Educativi/Sociali/Sport del Comune di Fiesole per effettuare le eventuali modifiche e provvedere a formulare la Graduatoria definitiva, approvata in forza di specifico atto del Responsabile del Dipartimento Servizi alla Persona.

A parità di punteggio si applicano i criteri di priorità di cui all'art. 10, comma 6, LRT 2/2019.

#### **Validità e aggiornamento della graduatoria generale.**

La Graduatoria definitiva ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio online del Comune di Fiesole e conserva la sua efficacia fino alla successiva. Dalla stessa data decadrà la graduatoria approvata in occasione del precedente Bando.

#### **ART. 7 ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI**

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva. E' fatto salvo il rispetto del rapporto fra consistenza nuclei familiari e vani utili di cui all'art. 8 del Regolamento.

All'atto di assegnazione degli alloggi, il Comune di Fiesole accerta la permanenza dei requisiti per l'assegnazione.

#### **ART. 8 CANONE DI LOCAZIONE**

Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica viene determinato dal Soggetto Gestore Casa S.p.A. sulla base di quanto disposto dal Capo III della LRT n. 2/2019.

#### **ART. 9 INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla formazione della graduatoria è svolto nel rispetto delle disposizioni del Regolamento U.E. 679/2016 GDPR.

#### **ART. 10 NORMA FINALE**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla LRT n. 2/2019 e al "Regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29/04/2021.

Il Responsabile del procedimento è individuato nella persona del Responsabile dei Servizi Educativi/Sociali/Sport del Comune di Fiesole.